

[Per licenziare un lavoratore disabile serve il parere di inidoneità della Commissione medica](#)

La Corte di Cassazione (

[Sentenza n. 10576/17](#)

), rifacendosi a quanto stabilito dalla Legge 104/92, ha ribadito che è illegittimo il

licenziamento per inidoneità a svolgere una mansione in seguito all'aggravarsi delle condizioni psico-fisiche del lavoratore disabile, se l'accertamento delle sue condizioni non viene effettuato dalla Commissione medica competente.

Il processo è partito dal ricorso di un lavoratore con disabilità palermitano che era stato licenziato per inidoneità a svolgere le sue mansioni di addetto ai servizi generali. I giudici di primo grado e appello avevano respinto la richiesta del lavoratore di annullare tale decisione ritenendo non rilevante il fatto che a formulare il giudizio di non idoneità non fosse stata la Commissione ma il Medico Competente.

Nella motivazione inerente il ricorso in Cassazione si legge che il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro col lavoratore disabile (

assunto per far fronte agli obblighi sul collocamento obbligatorio

), solo nel caso in cui, se la motivazione è l'inidoneità, questo sia un giudizio espresso dalla speciale Commissione integrata. Solo dopo che la Commissione abbia accertato "la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda,

anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro

, non essendo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell'esercizio della sorveglianza sanitaria" è possibile la risoluzione.